

Decreto federale che approva una nuova proroga dell'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli

del 2 dicembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;

visto il messaggio del Consiglio federale 20 settembre 2013²,

decreta:

Art. 1

¹ L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli è approvato.

² La durata dell'impiego è limitata a due anni (da febbraio 2014 a gennaio 2016).

³ Se lo ritiene necessario, il Consiglio federale può in ogni momento interrompere o porre fine all'impiego. In tal caso ne informa senza indugio le Commissioni della politica estera e le Commissioni della politica di sicurezza di entrambe le Camere, conformemente all'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 27 novembre 2013

Il presidente: Ruedi Lustenberger
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 2 dicembre 2013

Il presidente: Hannes Germann
La segretaria: Martina Buol

1 RS **510.10**
2 FF **2013 6253**
3 RS **171.10**

Impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli. DF
